Addi 25 Novembre 2016

Fra

Consorzio Sappe le sue affidatarie società Moving s.r.l. e la Aura società cooperativa a R.L. rappresentate Francesco Valente e Marco Guidi e dal C.d.l. Maria Maddalena Evangelista giusta delega in calce,.

E

Le Segreterie Nazionali delle OO.SS. rappresentate da:

FILT CGIL rappresentata da Gaetano Iacobucci

FIT - CISL rappresentata da Marco Zappacosta

UILTRASPORTI rappresentata da Massimo Ferretti

UGL TAF rappresentata da Andrea Crimaldi

FAST MOBILITA' rappresentata da Sabrina Mancini e Alberto Mennella

SALPAS ORSA rappresentata da Claudio Fiorenza e Bertini Claudio

E assistite dalle Segreterie Regionali e le RSA

Il presente Accordo costituisce il secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 2 e 2 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 (d'ora in avanti CCNL Mobilità/AF), con particolare attenzione alla specificità dei servizi richiesti dalla committenza e alle necessità di coniugare efficienza operativa nel perimetro della catena logistica dell'appalto dei servizi di ristorazione e catering a bordo treno e servizi correlati.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme previste dal presente accordo si applicano, al personale diretto impiegato nelperimetro dell'appalto dei servizi di logistica dell'appalto dei servizi di ristorazione e catering a bordo treno e servizi correlati della società Trenitalia S.p.A. Il presente accordo annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi Aziendali e/o territoriali

**DECORRENZA E DURATA** 

Il presente Accordo decorre dal 01 Dicembre 2016 e avrà durata fino al 30 novembre 2019

RELAZIONI INDUSTRIALI

Articolo 1

Il sistema delle relazioni industriali è articolato in due fasi di attività:

- Informazione

- Contrattazione

<u>Informazione</u>

Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni Industriali di secondo livello dell'art. I CCNL della Mobilità Ferroviaria, l'informativa a livello nazionale comprenderà anche:

- eventuale evoluzione dell'assetto societario;
- organizzazione e riorganizzazione del ciclo produttivo;
- percorsi formativi;
- progetti di azioni positive;
- gli obiettivi di produzione e di produttività;
- dati sulla consistenza del personale articolati per, aziende e, nell'ambito della stessa, per sede di lavoro, sesso, profilo/figura;

A livello di unità produttiva:

- Informativa programma fruizione ferie e sugli orari di fatto del personale
- Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente in coerenza con la legislazione in materia;
- Le ricadute relative alla modifica della macrostruttura organizzativa.

## Contrattazione

La contrattazione a livello nazionale si muove nell'ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL Mobilià/Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo aziendale come regolata dall'art 4 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012, nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro del presente accordo sui seguenti aspetti relazionali:

- norme applicative della disciplina del lavoro;
- disciplina di funzionamento delle RSA/RSU e RLS;
- premio di risultato;
- ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
- promozione dell'occupazione giovanile e degli equilibri di genere;

formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell'art. 40 CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012;

modalità attuative dell'orario di lavoro contrattuale;

modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;

i programmi di riequilibrio delle risorse umane.

# A livello di unità produttive:

- articolazione dei regimi dell'orario contrattuale;
- organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni;
- Effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, delle innovazioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario contrattuale;

linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.

### ARTICOLO 2

#### ORARIO DI LAVORO

Saranno uniformati gli orari di lavoro diurni e notturni in tutti i siti, del settore logistica del Consorzio Sapp, della società Moving s.r.l. e della società cooperativa AURA previo accordo con le Segreterie Nazionali firmatarie del presente accordo.

#### Articolo 3

### PERMESSI E DISTACCHI SINDACALI

I componenti le RSA hanno diritto per l'espletamento del loro mandato a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970 nr. 300 e dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993, fatto salvo quanto previsto nel punto che segue.

Il monte giornate mensile di permessi sindacali retribuiti riconosciuto complessivamente a ciascuna organizzazione sindacale sarà pari al numero degli iscritti moltiplicato per il coefficiente 0,10 (zerovirgoladieci) con arrotondamento per eccesso. In caso di convocazioni da parte dell'azienda, ciascuna organizzazione sindacale avrà diritto, in aggiunta alle predette giornate acquisite in funzione del numero degli iscritti, un numero massimo di 3 permessi per evento. L'applicazione del coefficiente, qui previsto, al numero degli iscritti per ciascuna sigla avverrà nel mese di marzo di ogni anno. Solo in fase di prima applicazione verrà applicato sul numero degli iscritti del mese di ottobre 2016. Le domande di fruizione di permesso dovranno pervenire alla società datrice con un preavviso minimo di 48 ore lavorative. L'azienda fornirà la comunicazione di risposta entro le 24 ore successive lavorative alla presentazione. In caso di convocazione, sia in sede Regionale che in sede Nazionale il numero di partecipanti al tavolo per ciascuna sigla non potrà essere superiore a 2 per contrattazioni a livello Regionale e 3 per quelle Nazionali.

Articolo 4

**BUONO PASTO - FRUIZIONE DEL PASTO** 

Nell'ottica di armonizzazione dei trattamenti economici, quale finalità del presente accordo, si conviene che a tutto il personale a cui si applica il presente contratto valgono le previsioni dell'art. 51 Ccnl Mobilità AF 20.07.2012, il valore del singolo ticket è pari a € 5,29.

Articolo 5

Trattamento economico

Le parti convengono sulla necessità di armonizzare i trattamenti economici in atto presso i singòfí Terminal., fermo restando la puntuale applicazione degli istituti retributivi e delle indennità previste dal CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012, prevede anche la rimodulazione di elementi economici già esistenti presso alcuni terminal (premio presenza per MI-RM)che andranno a confluire in un Premio di Risultato (PDR) la cui misura risulterà diversificata per terminal in funzione della complessità di ciascuna unità produttiva. Viene inoltre istituita così come prevista dal vigente CCNL Mobilità/ Attività Ferroviarie 20.7.2012 art 82 punto 2.2 l'indennità di cella frigorifera.

Al personale il cui turno prevede lavorazioni nelle celle frigorifere per almeno metà della prestazione

lavorativa sarà riconosciuta una indennità pari ad 1,00 euro l'ora

All

8

### Articolo 6

### Premio di Risultato

In applicazione di quanto definito all'art. 73 (Premio di risultato)' del CCNL Mobilità/Area AF del 20/07/1012, è istituito il Premio di Risultato per tutto il personale con contratto a tempo indeterminato, che sarà erogato mensilmente ai destinatari del presente Accordo, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di produzione/efficienza/qualità aziendale. Con criteri individuati e concordati tra le parti a livello nazionale,per ogni terminal e/o gruppo di terminal viene/vengono diversificati in base alla tipologia e complessità del terminal.

Gli importi mensili del Pdr vengono fissati come segue:

				11
	Per gli impianti Roma – Milano	€ 120,00;		1/1/
•	Napoli	€ 80,00;	(1)	.//
	Per gli impianti Torino e Venezia	€ 70,00;	H	I V
	Per tutti gli altri impianti	€ 40,00;		V

Il montante del PDR è determinato dagli importi, di cui sopra, moltiplicato il numero degli addetti a tempo indeterminato presenti sui rispettivi impianti. Ai fini del riconoscimento dello stesso vengono fissati i seguenti parametri:

1° indicatore: prestazione lavorativa resa per intero mese. Nel calcolo delle prestazioni rese rientreranno ferie autorizzate, permessi sindacali , ricovero ospedaliero, permessi L. 104, congedi parentali e permessi donazione sangue);

2° indicatore: assenza nel mese di rilievi di "non conformità" e/o mancanze derivanti da negligenza, imperizia del lavoratore segnalate a fine prestazione e/o di procedimenti disciplinari chiusi che vadano oltre quanto previsto dall'art 59 del CCNL Mobilità/Area AF del 20/07/1012, è (s'intende per chiusura la fase ante l'eventuale ricorso alla procedura di conciliazione ed arbitrato);

La mancanza del raggiungimento di anche uno dei 2 indicatori comporterà la decadenza del diritto all'intero importo, gli importi non erogati verranno interamente ridistribuiti sul singolo terminal tra il personale che ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Per i terminal di Napoli, Roma e Milano viene ulteriormente concordato quanto segue:

les

Per l'impianto di Napoli : il premio potrà essere suscettibile di un aumento di € 20,00 al raggiungimento del 95% delle prestazioni complessivamente rese da tutti gli addetti (Nel calcolo delle prestazioni rese rientreranno ferie autorizzate, permessi sindacali , ricovero ospedaliero, permessi L. 104, congedi parentali e permessi donazione sangue). Le somme individuali non erogate per il non raggiungimento degli obbiettivi prefissati, saranno ridistribuite al personale avente diritto.

Per gli impianti di Roma e Milano: il premio potrà essere suscettibile di un aumento di € 30,00 al raggiungimento del 95% delle prestazioni complessivamente rese da tutti gli addetti per singolo terminal(Nel calcolo delle prestazioni rese rientreranno ferie autorizzate, permessi sindacali , ricovero ospedaliero, permessi L. 104, congedi parentali e permessi donazione sangue).

Le Parti convengono che il Premio di risultato, avendo le caratteristiche di variabilità ed indeterminabilità rientra nel regime di detassazione dei premi di risultato, e pertanto potrà beneficiare del regime fiscale di e detassazione previsto dalla vigente normativa.

A A

# Articolo 7

# Welfare Aziendale.

In considerazione del particolare momento economico le parti convengono che al personale dipendente a tempo indeterminato possono essere concesse forme di aiuto nel campo sanitario e/o assicurativo per servizi alla persona. Il piano assicurativo istituito in favore dei lavoratori per il primo anno, come da prospetto "allegato A" potrà essere soggetto ad estensione delle garanzie qualora l'andamento complessivo dell'appalto risulti positivo al monitoraggio annuale.

### Articolo 8

# Clausola di salvaguardia

Le parti stipulanti si danno atto che, a fronte di esplicita richiesta, da parte delle OO.SS. Firmatarie del presente accordo, o Aziendale, sarà attivato un tavolo di monitoraggio periodico allo scopo di verificare le funzionalità aziendali e gli effetti retributivi connessi all'applicazione del presente accordo.

Le parti si danno atto che, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verrà attivato un primo incontro per il monitoraggio dell'andamento dell'appalto e delle finalità di cui sopra, anche ai fini della revisione degli importi di PDR

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto troveranno completa applicazione nelle norme del vigente CCNL Mobilità/ Attività Ferroviarie 20.7.2012.

P.L'AZIENDA

ngolo Due Freny dis

ILT CGIL

FIT - CISL

UILTRASPORTI,

LIGI TAF

FAST MOBILITA'

SALPAS ORSA

Segreterie Regionali e le RSA